

CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

ORDINANZA N°22 DEL 29/06/2015

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

OGGETTO: Lotta agli incendi e tutela della pubblica incolumità

IL SINDACO

Valutato che:

- soprattutto durante la stagione estiva possono verificarsi incendi che interessano la vegetazione, con gravi conseguenze in danno del patrimonio forestale, del paesaggio e dell'ecosistema;
- tali incendi rappresentano un grave per rischio per la pubblica incolumità, con possibili danni al patrimonio edilizio ed infrastrutturale;
- le cause che generano incendio risultano spesso di origine colposa;

Considerata la necessità di:

- sensibilizzare la popolazione sul rischio incendi;
- informare a livello territoriale sui provvedimenti che il Sindaco può adottare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Ritenuto che, per rimuovere possibili cause di innesco di incendi, si debbano prescrivere interventi di ripulitura e di manutenzione delle aree al margine di zone boscate e antropizzate, a carico dei proprietari dei fondi nonché degli enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario confinanti con dette aree;

Visti gli indirizzi operativi della Prefettura di Livorno per la gestione degli incendi boschivi e di interfaccia, che individuano le varie competenze per le attività di prevenzione e di intervento, nonché le norme dettate dal Regolamento di Polizia Locale (D.C.C. n.16/2001 e s.m.i.) e dal Regolamento Forestale (D.P.G.R. 48/R/2003 e s.m.i.) di attuazione della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.;

Visto quanto previsto al comma 2 dell'Art.54 del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267 in merito a provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

1. I proprietari di fondi, gli enti titolari di linee ferroviarie o di infrastrutture stradali, sono **obbligati agli interventi di ripulitura e di manutenzione** delle aree di propria pertinenza al margine di zone boscate e antropizzate;

2. Nei casi di non ottemperanza degli obblighi di cui al Punto 1 **il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati**, senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi;

3. E' vietata l'accensione di fuochi, l'abbruciamento di stoppie o residui vegetali nell'arco orario **dalle 10,00 alle 22,00**. Tali pratiche non sono **MAI comunque consentite: in ambito urbano, in presenza di vento, nel periodo ad alto rischio di incendi (1 Luglio – 31 Agosto)** o altro periodo indicato dalla Regione Toscana. Valgono le deroghe, le prescrizioni e le cautele dettate dal D.P.G.R. 48/R/2003 e s.m.i. - Regolamento di attuazione della Legge Forestale della Toscana n.39/2000;

4. E' fatto obbligo a tutti gli organi competenti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza;

5.E' revocata la precedente Ordinanza Sindacale n°. 15 del 05/06/2013

Piombino li 29/06/2015

IL SINDACO

Massimo Giuliani